



Ordinanza n. 167

Del, 27 DIC 2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 14 gennaio 2005 e successivi)

VISTA la comunicazione del Comando Polizia Municipale, redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta in data 14.3.2008 prot. n. 10855 dalla quale si rileva che la sig. TEDESCO SARA MARIA, nata ad Albanella (SA) 4.5.1953 residente in Corbara (SA) alla Via Cerzone 4, ha posto in essere in località Gromola, alla Via Gromola Varolato 44 sul fondo riportato in catasto al foglio 11 particelle 410, 1049, 1054, in agro del Comune di Capaccio, opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate consistono in un ampliamento a piano terra al lato sud di fabbricato esistente, ampliamento con struttura in c.c.a composta da n. 6 pilastri cm 50 x 30 di altezza m 3, su basamento in c.c.a fuori terra per cm 85 della superficie di m² 39,00 circa (m 6 x 6.50), e solaio piano in laterocemento della superficie di m² 64,00.

Il tutto allo stato grezzo.

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: zona "E1 agricola di pianura";

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) ubicata in area a rischio idrogeologico dal Decreto 30.10.2001 dell'Autorità di Bacino interregionale del Fiume Sele, nel Piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico, pubblicato sulla G.U. del 11.12.2001, n. 287.

CONSIDERATO che le opere descritte per la loro natura configurano nuova costruzione e sono quindi soggette a regime di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO gli articoli 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Alla sig.ra TEDESCO SARA MARIA, come in narrativa generalizzata, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di demolire le opere edilizie realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

ORDINA

Alla Sig.ra TEDESCO SARA MARIA, come in narrativa generalizzata, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di rimuovere le opere realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 33, si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE


Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, TEDESCO SARA MARIA, innanzi generalizzata, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.


Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Carmine GRECO